

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2031 DELLA COMMISSIONE**del 13 novembre 2015****che modifica il regolamento (CE) n. 1918/2006 recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d'oliva originario della Tunisia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 187, lettere a), c) e d),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto un contingente tariffario annuo per l'importazione nell'Unione di olio d'oliva vergine dei codici NC 1509 10 10 e NC 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da tale paese. L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento stabilisce massimali mensili per i quantitativi di olio d'oliva ai fini del rilascio dei titoli di importazione nell'ambito del volume complessivo del contingente previsto al paragrafo 1 del medesimo articolo. Vista la necessità di adottare misure per venire incontro alle difficoltà economiche della Tunisia, è opportuno agevolare il commercio di olio d'oliva tra l'Unione e la Tunisia riducendo l'onere amministrativo per la gestione del contingente aperto dal regolamento (CE) n. 1918/2006. Occorre pertanto abolire i massimali mensili di cui all'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento.
- (2) È opportuno aumentare l'importo della cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1918/2006, a garanzia dell'impegno di importare durante il periodo di validità dei titoli di importazione.
- (3) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1918/2006.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1918/2006 è così modificato:

1) l'articolo 2 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il contingente è aperto il 1° gennaio di ogni anno.»;

b) il paragrafo 3 è soppresso;

2) l'articolo 3 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, i richiedenti possono presentare una domanda di titolo d'importazione alla settimana, il lunedì o il martedì.»;

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d'oliva originario della Tunisia (GUL 365 del 21.12.2006, pag. 84).

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il titolo d'importazione è valido a decorrere dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (*), fino all'ultimo giorno del periodo contingente.

L'importo della cauzione è fissato a 20 EUR per 100 kg di peso netto.

(*) Regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3).».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica per i periodi contingenti decorrenti dal 1° gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER
